

Roma, 30 settembre 2002

**CIRCOLARE**

**Prot. 1961/02**

**Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali**

**Alla Federazione Italiana delle Bcc – Cra**

**Alle Federazioni Locali**

**Agli Enti aderenti**

**Agli Iscritti**

**Loro Sedi**

**oggetto:** *Comunicazione contributi non dedotti Art. 1 comma 2, D.Lgs.47/2000*

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute relative all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno con la presente fornire alcune precisazioni.

Come ricordato sul sito [www.fondopensione.bcc.it](http://www.fondopensione.bcc.it), entro il 30 settembre di ciascun anno, a carico dell'iscritto è posto l'onere di comunicare al Fondo, l'ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti, cioè che non hanno beneficiato della deduzione. E ciò al fine di consentire al Fondo di escludere da tassazione detti importi al momento dell'erogazione della prestazione definitiva. Ovviamente, nell'ipotesi in cui la prestazione pensionistica finale possa essere riconosciuta prima della data del 30 settembre, la comunicazione relativa ai contributi non dedotti, deve essere effettuata al Fondo prima di detta erogazione.

Per la determinazione dell'onere contributivo deducibile si ricorda che la nuova disciplina di riforma della previdenza complementare attuata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, prevede che i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche individuali, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito e comunque non superiore a 10 milioni (pari a € 5.164,57). Regime transitorio di durata temporanea (sino al 2005) è invece previsto per i vecchi iscritti il cui limite di 10 milioni, fermo restando sempre il limite del 12% del reddito complessivo, può essere aumentato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 ed i 10 milioni.

Da ultimo si segnala che la comunicazione di cui all'oggetto va presentata dalla persona titolare della posizione previdenziale ed è essenziale perché i contributi non dedotti subiscano una doppia imposizione.

Nell'allegare facsimile di comunicazione, si inviano cordiali saluti.

**Fondo Pensione Nazionale**